

Articolo 6

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni (Testo Unico in materia di stupefacenti) o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso o soggiorno dei cittadini extracomunitari) e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

PER PRESA VISIONE
